



DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI IN MATERIA DI VARIAZIONE DELL'ALiquOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE

Deliberazioni di approvazione ed eventuali successive modifiche

Consiglio Comunale n. 26 del 09/05/2011	Approvazione delle disposizioni regolamentari
Consiglio Comunale n. 15 del 28/06/2012	Modifica
Consiglio Comunale n. 34 del 08/07/2013	Modifica
Consiglio Comunale n. 26 del 16/04/2014	Determinazione dell'aliquota per l'anno 2014
Consiglio Comunale n. 25 del 06/07/2015	Determinazione dell'aliquota per l'anno 2015
Consiglio Comunale n. 13 del 18/04/2016	Determinazione dell'aliquota per l'anno 2016
Consiglio Comunale n. 8 del 20/03/2017	Determinazione dell'aliquota per l'anno 2017
Consiglio Comunale n. 4 del 29/01/2018	Determinazione dell'aliquota per l'anno 2018
Consiglio Comunale n. 6 del 25/02/2019	Determinazione dell'aliquota per l'anno 2019
Consiglio Comunale n. 11 del 11/03/2020	Determinazione dell'aliquota per l'anno 2020
Consiglio Comunale n. 11/23446 del 31/03/2021	Determinazione dell'aliquota per l'anno 2021
Consiglio Comunale n. 13 del 28/03/2022	Determinazione dell'aliquota per l'anno 2022
Consiglio Comunale n. 12 del 27/03/2023	Determinazione dell'aliquota per l'anno 2023
Consiglio Comunale n. 60 del 18/12/2023	Determinazione dell'aliquota per l'anno 2024
Consiglio Comunale n. 59 del 19/12/2024	Determinazione dell'aliquota per l'anno 2025

Art. 1 - Oggetto

Le presenti disposizioni regolamentari in materia di addizionale comunale IRPEF, adottate ai sensi dell'art. 52 del decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, disciplinano la variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, istituita con Consiglio Comunale di Consiglio Comunale n. 125/929/02 del 20 dicembre 2001, avente natura regolamentare, adottata ai sensi del decreto legislativo 28 settembre 1998 n. 360.

Art. 2 – Misura dell'aliquota anni precedenti

Anno 2002	aliquota 0,15% (zero virgola quindici per cento)
Anno 2003	aliquota 0,15% (zero virgola quindici per cento)
Anno 2004	aliquota 0,15% (zero virgola quindici per cento)
Anno 2005	aliquota 0,15% (zero virgola quindici per cento)
Anno 2006	aliquota 0,15% (zero virgola quindici per cento)
Anno 2007	aliquota 0,15% (zero virgola quindici per cento)
Anno 2008	aliquota 0,15% (zero virgola quindici per cento)
Anno 2009	aliquota 0,15% (zero virgola quindici per cento)
Anno 2010	aliquota 0,15% (zero virgola quindici per cento)
Anno 2011	aliquota 0,35% (zero virgola trentacinque per cento)
Anno 2012	aliquota 0,65% (zero virgola sessantacinque per cento)
Anno 2013	aliquota 0,80% (zero virgola ottanta per cento)
Anno 2014	aliquota 0,80% (zero virgola ottanta per cento)
Anno 2015	aliquota 0,80% (zero virgola ottanta per cento)
Anno 2016	aliquota 0,80% (zero virgola ottanta per cento)
Anno 2017	aliquota 0,80% (zero virgola ottanta per cento)
Anno 2018	aliquota 0,80% (zero virgola ottanta per cento)
Anno 2019	aliquota 0,80% (zero virgola ottanta per cento)
Anno 2020	aliquota 0,80% (zero virgola ottanta per cento)
Anno 2021	aliquota 0,80% (zero virgola ottanta per cento)
Anno 2022	aliquota 0,80% (zero virgola ottanta per cento)
Anno 2023	aliquota 0,80% (zero virgola ottanta per cento)
Anno 2024	aliquota 0,80% (zero virgola ottanta per cento)
Anno 2025	aliquota 0,80% (zero virgola ottanta per cento)

Art. 3 – Misura dell'aliquota

L'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF è stabilita per l'anno 2026 nella misura dello 0,80 per cento (zero virgola ottanta per cento).

Art. 4 – Esenzioni

Con decorrenza 1 gennaio 2011 l'addizionale di cui al precedente articolo 1 non è dovuta se il reddito imponibile complessivo annuo, determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, non supera l'importo di euro 9.000,00=.

Con decorrenza 1 gennaio 2012 l'addizionale di cui al precedente articolo 1 non è dovuta se il reddito imponibile complessivo annuo, determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, non supera l'importo di euro 10.000,00=.

1

Con decorrenza 1 gennaio 2020 l'addizionale di cui al precedente articolo 1 non è dovuta se il reddito imponibile complessivo annuo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, non supera l'importo di euro 11.000,00=.

Con decorrenza 1 gennaio 2021 l'addizionale di cui al precedente articolo 1 non è dovuta se il reddito imponibile complessivo annuo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, non supera l'importo di euro 12.000,00=.

Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione l'addizionale è dovuta ed è determinata applicando l'aliquota all'intero reddito imponibile complessivo annuo.